



**COMUNE DI BIENTINA**  
PROVINCIA DI PISA



**Ordinanza**

---

**Oggetto:**

COVID 19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LE ATTIVITÀ MISTE E DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI GIOCO ALL'INTERNO DI TABACCHI ED EDICOLE IN APPLICAZIONE DEL DPCM 11 MARZO 2020

---

**IL SINDACO**

Considerato che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 02/03/2020 n.9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l'art. 35 che recita "Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti 1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e in particolare l'art.1 comma 1 che recita "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari*

*e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;*

Considerato che sovente nei locali tabacchi, nonché nelle edicole sono esercitate le attività inerenti il gioco lecito come Gratta e Vinci e lotto e 10;

Preso atto che la disposizione di cui all'art.1 comma 1 del DPCM 11 marzo 2020 si limita a consentire l'apertura dei tabacchi ed edicole ma non specifica il divieto di esercizio delle attività inerenti il gioco lecito;

Preso atto che l'attività di tabacchi spesso viene svolta anche all'interno di Bar che in applicazione dei sopraindicati DPCM possono svolgere solo l'attività di consegna a domicilio;

Richiamata in tal senso la direttiva della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite dei generi di monopoli (tabacchi) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali;

Considerato che ancora sul territorio persone, anche anziane, nonostante i pressanti inviti a non muoversi di casa, si presentano regolarmente negli esercizi di tabacchi e nelle edicole per acquistare i famosi “grattini” (Gratta e Vinci e altre tipologie) o comunque per svolgere altri giochi leciti;

Ritenuto pertanto, in applicazione di quanto disposto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 e per ultimo dal DPCM 11 marzo 2020, disporre per motivi contingibili ed urgenti il divieto di esercizio dell'attività di gioco all'interno di tabacchi ed edicole;

Ritenuto, altresì dettare disposizioni in merito all'esercizio di attività miste negli stessi locali;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con nota prot. n. 2975 del 16/03/2020 è stato preventivamente informato il Prefetto di Pisa;

## ORDINA

Per quanto disposto in premessa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 quanto di seguito:

**Gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole e gioco lecito) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, incluso gratta e 10 e lotto.**

## AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e gli adempimenti di competenza;

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto

- ricorso avanti al T.A.R. della Toscana nei termini previsti dal D,Lgs n. 104 del 02/07/2010
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971

**Li16/03/2020**

**IL SINDACO  
CARMASSI DARIO**

---

---

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.*